

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1357

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato CANTALUPO

Presentata il 25 giugno 1959

Modifica dell'articolo 98 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato col regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, costituisce nel suo insieme, un ben congegnato complesso di norme tuttora idonee a regolare la materia. Alcune delle disposizioni in esso contenute appaiono, tuttavia, evidentemente superate perché in contrasto con i principi democratici sanciti dalla Costituzione. Basti, per tutte, ricordare l'articolo 106 in forza del quale il Ministro dei lavori pubblici ha facoltà di dichiarare la decadenza dall'assegnazione di alloggi nei confronti di coloro che « si siano posti o si pongano in condizione di incompatibilità con le generali direttive politiche del Governo ».

Tra le norme di cui si rende necessaria ed urgente la modifica è da annoverare il terzo comma dell'articolo 98, il quale fa obbligo al socio di occupare l'alloggio assegnatogli entro 30 giorni dalla data di verbale di consegna, sotto pena di decadenza dalla assegnazione.

Numerosissime sono le contestazioni cui ha dato luogo l'applicazione pratica della norma predetta, indubbiamente assai rigida, se si pensi che tale termine non è suscettibile di proroga, e che anche dal ritardo di un giorno può dipendere la decadenza dell'assegnazione. Sta di fatto che la Commissione di vigilanza (istituita ai sensi dell'articolo 129

del testo unico) ha dichiarato la decadenza di soci di cooperative anche per pochi giorni di ritardo nell'occupazione dell'alloggio, mentre abusi di altro genere non vengono colpiti con altrettanto rigore, pur apparendo maggiormente incompatibili con la lettera e con lo spirito della legge. Le predette numerose contestazioni si traducono, poi, in altrettante impugnative presso il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale — per i motivi indicati nell'articolo 26 del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 — essendo, come è ovvio, gli interessati spinti ad avvalersi di tutti i mezzi legittimi per difendere un diritto compromesso, a volte, dalla più lieve inosservanza della legge.

La disposizione del citato articolo 98 del testo unico, terzo comma — dalla quale la Commissione di vigilanza non può evidentemente discostarsi pronunciando in merito alle controversie ad essa deferite, a parte la troppo restrittiva interpretazione data al concetto di « occupazione » dell'alloggio — è quindi meritevole di essere mitigata, nel senso di portare, quanto meno, da 30 a 60 giorni il periodo di tempo concesso per l'occupazione dell'alloggio a partire dalla data del verbale di consegna, e di prevedere, in ogni caso, la facoltà del Ministero dei lavori pubblici, valutate particolari circostanze di fatto, di disporre la rimessione in termini del socio

cooperatore, ai fini della constatazione della reale occupazione dell'alloggio da parte del medesimo. È appena il caso di rilevare, infatti, la ristrettezza dell'attuale termine di 30 giorni, mentre appare indispensabile codificare un intervento discrezionale da parte del Ministro, al fine sempre di garantire l'osservanza

sostanziale della legge ma di salvaguardare, al tempo stesso, determinate situazioni meritevoli di tutela.

Si confida che le su esposte ragioni indurranno il Parlamento ad approvare, con procedura di urgenza, la presente proposta di legge, articolata nel modo che segue.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il terzo comma dell'articolo 98 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, è sostituito dai seguenti:

È fatto obbligo al socio di occupare l'alloggio assegnatogli entro 60 giorni dalla data del verbale di consegna, sotto pena di decadenza dell'assegnazione, salvo suo ricorso entro detto termine alla Commissione di vigilanza.

Il Ministro dei lavori pubblici può, in ogni tempo, fino alla stipulazione del contratto di mutuo edilizio individuale, valutare particolari circostanze di fatto, disporre la rimessione in termini del socio, ai fini della constatazione della effettiva occupazione dell'alloggio ».